Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 22

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 23 gennaio 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 22 DEL 23 GENNAIO 1982:

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 31 dicembre 1981.

Approvazione del modello 760 concernente la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, da presentare nell'anno 1982 dalle società ed enti soggetti alla imposta sul reddito delle persone giuridiche.

(332)

DECRETO 31 dicembre 1981.

Approvazione del modello 770/bis concernente la dichiarazione relativa agli interessi ed agli altri redditi di capitale, da presentare da parte dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nell'anno 1982 quali sostituti di imposta.

(333)

DECRETO 31 dicembre 1981.

Approvazione dei modelli 770, 770/A-bis, 770/B, 770/B-1, 770/C, 770/D, 770/E, 770/F, 770/G e 770/G-1 concernenti la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e della imposta sul reddito delle persone giuridiche, da presentare nell'anno 1982 dai sostituti di imposta.

(334)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 22 DEL 23 GENNAIO 1982:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 agosto 1981, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(357)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina di senatore a vita

Il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data 8 gennaio 1981, ha nominato senatore a vita Camilla Ravera ».

(387)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1981, n. **862**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 78, relativo al corso di laurea in economia e commercio, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti:

diritto agrario;
diritto delle assicurazioni;
diritto penale dell'economia;
diritto delle Comunità europee;
diritto del commercio internazionale;
economia regionale;
economia industriale;
economia monetaria e creditizia;
analisi dell'economia italiana;
geografia urbana ed organizzazione territoriale;
contabilità industriale;
finanza aziendale;
calcolo delle probabilità;
statistica economica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *gennaio* 1982
Registro n. 1 *Istruzione, foglio n.* 135

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1981, n. **863**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Il primo comma dell'art. 165, relativo alla scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio, è sostituito dal seguente:

« La scuola ha la durata di tre anni. Alla scuola sono ammessi complessivamente settantatre iscritti ».

Art. 2.

L'art. 202, relativo alla scuola di specializzazione in fisiopatologia e fisiochinesiterapia respiratoria è sostituito dal seguente:

« La scuola ha la durata di tre anni. Sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Il numero massimo degli iscritti da ammettere alla scuola è di cinquantatre per i tre anni di corso ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1982
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 138

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1981, n. **864**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

La denominazione dell'Ateneo: « Università degli studi di Roma », muta in « Università degli studi di Roma-La Sapienza ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1982
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 124

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1981, n. **865**.

Modificazione allo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1030 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1950, n. 1129, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Istituto universitario di architettura di Venezia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 3 è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 3. — L'Istituto universitario di architettura di Venezia comprende i seguenti istituti scientifici e laboratori ufficiali:

istituto di analisi critica e storica;
istituto di analisi economica e sociale del territorio;
istituto di pianificazione territoriale e urbanistica;
istituto di teoria e tecnica della progettazione edilizia;
istituto di teoria e tecnica della progettazione urbana;

laboratorio di scienza delle costruzioni;

laboratorio cartografico, di rilievo, documentazione e catalogazione;

laboratorio di documentazione statistica e di calcolo.

Detti istituti e laboratori potranno essere integrati con altri progressivamente, con deliberazione del consiglio di facoltà che fissa le relative competenze, i regolamenti di funzionamento ed i finanziamenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale della leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *gennaio* 1982
Registro n. 1 *Istruzione, foglio n.* 144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 *settembre* 1981, *n.* 866.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Il quarto comma dell'art. 256, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1978, n. 432, relativo agli iscritti alla scuola di specializzazione in cardiologia, è sostituito dal seguente:

« La scuola accoglie complessivamente ventiquattro iscritti, cui vanno ad aggiungersene altri ventiquattro con pari ripartizione per ogni anno di corso per tutto il periodo di durata e secondo le modalità precisate in apposite convenzioni stipulate tra l'Università degli studi di Bari, la fondazione clinica del lavoro di Pavia e l'ospedale regionale specializzato C.T.O. di Bari ».

Art. 2.

L'ultimo comma dell'art. 246, relativo agli iscritti alla scuola in neurologia, è sostituito dal seguente:

« Il numero complessivo degli iscritti non potrà superare quello di sessanta ».

Art. 3.

Il quint'ultimo comma dell'art. 259, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1978, numero 751, relativo agli iscritti alla scuola di specializzazione in radiologia, è sostituito dal seguente:

« Il numero massimo degli iscritti in corso alla scuola è di ottanta da ripartirsi annualmente fra i vari corsi di diploma previsti dall'art. 2 ».

Art. 4.

L'art. 252, relativo alla scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria, è sostituito dal seguente:

« Il numero complessivo degli iscritti alle scuole non può essere superiore a diciotto, per i tre anni di corso ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *gennaio* 1982
Registro n. 1 *Istruzione, foglio n.* 140

LEGGE 22 *gennaio* 1982, *n.* 5.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 661, concernente modificazione della misura della soprattassa per omesso, tardivo o insufficiente versamento delle imposte sui redditi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il decreto-legge 20 novembre 1981, n. 661, concernente modificazione della misura della soprattassa per omesso, tardivo o insufficiente versamento delle imposte sui redditi, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, *le parole*: « quarantacinque per cento », *sono sostituite dalle seguenti*: « quaranta per cento ».

Art. 2.

La presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 661.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì, 22 gennaio 1982

PERTINI

SPADOLINI — FORMICA — LA MALFA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

LEGGE 22 gennaio 1982, n. **6**.

Proroga fino al 30 giugno 1982 del trattamento economico provvisorio per il personale dirigente civile e militare dello Stato e per quello collegato, previsto dal decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il trattamento economico provvisorio previsto dagli articoli 10, 11, 11-*bis*, 12, 13, 21 e 22 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, è prorogato fino al 30 giugno 1982.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1982, valutato in lire 26 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1982

PERTINI

SPADOLINI — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1981.

Variazione dei limiti minimo e massimo della retribuzione su cui è calcolato il contributo per la previdenza dei dirigenti di aziende industriali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 967, concernente la previdenza dei dirigenti di aziende industriali, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge suddetta approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 della legge 15 marzo 1973, n. 44, che stabilisce le modalità per la modifica dei limiti minimo e massimo della retribuzione lorda su cui è calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1979, recante le ultime variazioni dei limiti minimo e massimo della retribuzione lorda sopraconsiderata;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende industriali del 9 ottobre 1979 nonché l'accordo del 13 aprile 1981, con i quali le organizzazioni sindacali interessate hanno fissato le nuove misure della retribuzione per i dirigenti di aziende industriali;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali;

Valutate le risultanze annuali della gestione ed il fabbisogno finanziario dell'istituto suddetto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione dei limiti minimo e massimo della retribuzione lorda sopracitata;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda su cui deve essere calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali sono modificati come segue:

1) il limite minimo è elevato a L. 14.001.000 annue con effetto dal 1° gennaio 1979; a L. 17.082.000 annue con effetto dal 1° gennaio 1980 e a L. 22.074.000 annue con effetto dal 1° gennaio 1981;

2) il limite massimo è elevato a L. 29.900.000 annue con effetto dal 1° gennaio 1981.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1981

PERTINI

DI GIESI — MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1981
Registro n. 14 *Lavoro, foglio n.* 395

(358)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 dicembre 1981.

Determinazione della quota delle forniture da appaltare sotto qualsiasi forma dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti parastatali da riservare all'Ente nazionale di lavoro per i ciechi per il biennio 1° gennaio 1982-31 dicembre 1983.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 4 del regio decreto 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961 e 7 del regolamento approvato con regio decreto 2 dicembre 1940, n. 2033;

Viste le leggi 6 ottobre 1950, n. 835 e 29 marzo 1956, n. 277;

Visto l'art. 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853;

Visto il proprio decreto in data 9 novembre 1979, con il quale è stata determinata la quota riservata all'Ente nazionale di lavoro per i ciechi nelle forniture da appaltare dalle amministrazioni dello Stato per il periodo 1° gennaio 1980-31 dicembre 1981;

Ritenuta la necessità di assicurare la possibilità e continuità di una occupazione remunerativa ai ciechi di ambo i sessi idonei al lavoro;

Sentiti i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, della difesa, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, dei trasporti, delle poste e delle telecomunicazioni, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

La quota delle forniture da appaltare sotto qualsiasi forma dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti parastatali da riservare all'Ente nazionale di lavoro per i ciechi rimane fissata, per il biennio 1° gennaio 1982-31 dicembre 1983, nella misura del 15% calcolata indipendentemente dalla quota da riservare alle aziende industriali di cui alla legge 6 ottobre 1950, n. 835, 29 marzo 1956, n. 277 e 6 ottobre 1971, n. 853.

Art. 2.

La percentuale, di cui all'articolo precedente, dovrà essere stabilita dalle pubbliche amministrazioni interessate o sull'importo di ciascun lotto di fornitura o sul prevedibile fabbisogno globale del biennio qualora le forniture da appaltare abbiano carattere continuativo e le relative lavorazioni debbano essere effettuate dall'Ente nei suoi laboratori.

Art. 3.

E' fatto divieto alle amministrazioni dello Stato ed agli enti parastatali di autorizzare l'Ente nazionale di lavoro per i ciechi a dare in sub-appalto, in tutto o in parte, la esecuzione delle forniture assunte ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1981

p. *Il Presidente:* COMPAGNA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1981
Registro n. 11 Presidenza, foglio n. 76

(335)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 30 dicembre 1981.

Moduli di denunce e benestare bancari.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 17 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 2 novembre 1981, concernente « Valore delle importazioni e delle esportazioni non soggette a formalità valutarie e denunce e benestare all'importazione e all'esportazione »;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 28 dicembre 1981, concernente « Moduli di denunce e benestare bancari »;

Ritenuta l'opportunità di consentire in via transitoria, per il solo mese di gennaio 1982, l'utilizzo, in alternativa ai moduli di denunce e benestare bancari di « procedura speciale » allegati al citato decreto ministeriale 17 settembre 1981, i moduli di denunce e benestare bancari ordinari *A*/Import e *A*/Esport;

Decreta:

Ferma restando ogni altra disposizione dettata dal decreto ministeriale 17 settembre 1981 in materia di « procedura speciale », è consentito, fino al 31 gennaio 1982, l'utilizzo dei moduli di denunce e benestare bancari ordinari *A*/Import e *A*/Esport in alternativa ai moduli di « procedura speciale » di cui agli allegati 3 e 4 allo stesso decreto 17 settembre 1981.

Le banche abilitate provvederanno, al momento della consegna dei moduli ordinari da utilizzare per la procedura speciale, ad apporre sugli stessi la stampiglia « procedura speciale ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1981

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro delle finanze
FORMICA

(359)

DECRETO 19 gennaio 1982.

Modificazioni al decreto ministeriale 12 marzo 1981 recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1981, recante « Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero »;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 giugno 1981, recante modifiche all'art. 112 del decreto ministeriale 12 marzo 1981;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 21 settembre 1981, recante modificazioni e rettifiche al citato decreto ministeriale 12 marzo 1981;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 21 settembre 1981, recante anche esso modificazioni al ripetuto decreto ministeriale 12 marzo 1981;

Decreta:

Art. 1.

La causale 8) dell'allegato A al decreto ministeriale 12 marzo 1981 è sostituita dalle seguenti causali:

		Esborsi	Introiti
8a) Attività di intermediazione fornita da mediatori	Sempreché l'attività di intermediazione si riferisca a rapporti contrattuali tra residenti e non residenti aventi per oggetto esportazioni, importazioni, operazioni autorizzate in via generale o per le quali siano state ottenute autorizzazioni in via particolare; risulti osservato quanto disposto dalla lettera *c*) dell'art. 12 del presente decreto; e siano inoltre rispettate le seguenti ulteriori condizioni: 1) la richiesta del trasferimento del compenso sia presentata alla banca abilitata non oltre la richiesta di primo intervento concernente l'operazione principale; 2) nel caso in cui l'operazione principale sia soggetta ad autorizzazione particolare degli organi valutari, purchè nell'istanza relativa sia resa nota l'esistenza del rapporto di mediazione e ne siano specificati gli elementi essenziali; 3) l'operatore interessato attesti, con specifica e responsabile dichiarazione, che il compenso non è destinato a residenti né direttamente né, per quanto a sua conoscenza, indirettamente; 4) il diritto del mediatore al compenso sia comprovato da idonea documentazione ovvero risulti da espressa e responsabile dichiarazione sostitutiva dell'operatore interessato la quale attesti il nome del mediatore e quello del beneficiario effettivo del compenso, se diverso dal primo destinatario, nonché le cause di assenza di documentazione; 5) siano comprovate da idonea documentazione ovvero attestate da responsabile dichiarazione sostitutiva dell'operatore interessato la compatibilità del compenso da trasferire con l'equilibrio generale del contratto, nonché l'adeguatezza del ricavo netto dell'operazione principale ovvero la convenienza economica della stessa. Per le operazioni che le banche abilitate possono effettuare direttamente in quanto autorizzate in via generale, il trasferimento dei compensi è subordinato alla autorizzazione dell'UIC quando non ricorrano le condizioni di cui al richiamato art. 12, lettera *c*), del presente decreto e sempreché ricorrano le altre condizioni richieste. Quando il destinatario o beneficiario del compenso non risulti identificato a norma del precedente punto 4), o quando le banche abilitate, in esito al riscontro da effettuarsi con le modalità determinate dalle norme di attuazione del presente decreto, non abbiano comunque maturato un pieno convincimento di		

	Esborsi	Introiti
	regolarità dell'operazione, il trasferimento del compenso è subordinato all'autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero, da rilasciare tenuto conto dell'operazione principale, complessivamente considerata, previo avviso dell'apposito comitato costituito presso lo stesso Ministero. Le funzioni di segreteria tecnica del comitato stesso sono esercitate dal direttore generale delle valute, o da dirigente appositamente delegato, che ai fini indicati si avvalgono della collaborazione dell'Ufficio italiano dei cambi. Le richieste relative alle operazioni di cui sopra devono essere trasmesse al Ministero dalle banche abilitate con motivata e circostanziata relazione che indichi i motivi specifici per cui non si ritiene di poter dar corso al trasferimento. Nel rimettere all'esame del comitato le richieste relative a compensi non denunciati contestualmente, le banche abilitate devono esibire una dichiarazione con la quale l'operatore interessato fornisca le motivazioni circa la mancata denuncia ed alla quale sia allegata documentazione giustificativa attestante, con data certa, che il rapporto di mediazione è anteriore o contestuale all'operazione principale e che l'intermediazione ha costituito presupposto necessario per la conclusione dell'affare. *Nei casi di cui al recedente punto 2)*, il riscontro di regolarità in ordine al trasferimento del compenso sarà dalle banche abilitate esperito, dopo l'autorizzazione dell'organo valutario, con modalità e criteri analoghi a quelli prescritti per le operazioni di iniziativa. Allorchè, peraltro, non ricorrano le condizioni di cui all'art. 12, lettera *c*), del presente decreto, e risultino osservate le altre condizioni, il trasferimento è subordinato all'autorizzazione dell'organo valutario competente per l'operazione principale.	
8*b*) Attività di intermediazione fornita da agenti o commissionari non residenti	Sempreché l'attività di intermediazione si riferisca a rapporti contrattuali tra residenti e non residenti aventi per oggetto esportazioni, importazioni, operazioni autorizzate in via generale o per le quali siano state ottenute autorizzazioni in via particolare; risulti osservato quanto disposto dalla lettera *c*) dell'art. 12 del presente decreto; semprechè il contratto in base al quale viene richiesto il trasferimento del compenso sia acquisito in copia dalla banca interessata o venga alla stessa esibito ove, per essa, si tratti di primo trasferimento della specie a valere sul contratto medesimo; ed inoltre, per quanto riguarda il contratto di agenzia, a condizione che: 1) risulti idoneamente documentata l'attività di intermediazione degli agenti negli affari stipulati, nel caso in cui il contratto non preveda clausola di esclusiva; 2) dalla documentazione esibita ovvero da apposita e responsabile dichiarazione dell'operatore la zona riservata all'agente risulti commisurata alla sua effettiva capacità operativa, nel caso di contratto con clausola di esclusiva. Nei casi in cui si rende necessario ottenere un provvedimento degli organi valutari per l'effettuazione dell'operazione principale, l'operatore interessato deve rendere nota nell'istanza relativa l'esistenza del contratto di agenzia o commissione e comunicarne specificamente gli elementi essenziali.	

	Esborsi	Introiti
	Il trasferimento dei compensi è subordinato ad autorizzazione dell'UIC quando non ricorrano le condizioni di cui alla lettera *c*) del richiamato art. 12 ed a quella del Ministero del commercio con l'estero, secondo le modalità indicate nella precedente causale 8*a*), allorchè le banche abilitate non maturino un pieno convincimento di regolarità dell'operazione.	
8*c*) Compensi d'uso in favore di comandanti, direttori e capi stewards in relazione ad acquisti di provviste di bordo	E' consentito ai provveditori marittimi di corrispondere « compensi d'uso » direttamente ai soggetti non residenti indicati mediante assegni in valuta all'ordine di essi, rilasciati dalle banche emittenti i Modelli A/Esport relativi alle operazioni di provvista, a condizione che tali compensi non superino il 10 % del valore delle singole forniture e risultino osservate le modalità stabilite nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto.	
8*d*) Compensi di intermediazione per affari tra residenti	La corresponsione di tali compensi in favore di intermediari non residenti è subordinata a preventiva autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero, salvo quanto stabilito nelle disposizioni di attuazione della causale 1 dell'allegato *A* in materia di pagamenti a vettori esteri per le prestazioni fornite in Italia da trasportatori e organizzate dai vettori medesimi.	

Art. 2.

La causale 206 dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981 è sostituita dalle seguenti causali:

	In entrata
206*a*) Prestiti della Banca europea degli investimenti e dell'Euratom	Esclusivamente in favore di enti pubblici e di imprese
206*b*) Prestiti, garantiti da ipoteca, della Beamtenheimstaellenwerk di Hamel (G.R.F.) per acquisto di immobili	Esclusivamente in favore di dipendenti Euratom di Ispra e dell'Istituto universitario europeo di Firenze
206*c*) Prestiti da parte della Deutsche Siedlungs und Landesrentenbank e della Lastenhausgleichsbank	Esclusivamente in favore di residenti nel Trentino-Alto Adige e nella provincia di Udine

Art. 3.

Nell'elenco in calce all'allegato *B* al decreto ministeriale 12 marzo 1981 la voce « Art. 98 - Conti in valuta emigrati » è sostituita dalla seguente: « Art. 99 - Conti in valuta emigrati ».

Art. 4.

L'art. 110 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 è così modificato:

« Art. 110 - *Competenze dell'Ufficio italiano dei cambi sull'applicazione ed interpretazione delle disposizioni valutarie.* — I Ministeri competenti, ai fini della pratica attuazione di quanto previsto negli articoli del presente decreto, si avvalgono dell'Ufficio italiano dei cambi per l'emanazione delle circolari necessarie all'applicazione del decreto stesso; delle circolari stesse sarà richiesta la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del regio decreto 7 giugno 1923, n. 1252.

Fatta salva la competenza dei Ministeri del tesoro e del commercio con l'estero per quanto riguarda l'interpretazione del presente decreto, l'Ufficio italiano dei cambi potrà rispondere direttamente alle richieste di precisazione e di chiarimenti che la relativa applicazione possa far sorgere.

Indipendentemente dalle deleghe esplicitamente conferite nel presente decreto dai Ministri competenti ad altri enti in ordine al rilascio dei provvedimenti valutari necessari per l'effettuazione di operazioni non liberalizzate, nonché da quanto stabilito al precedente art. 107 in materia di operazioni strumentali o accessorie, i Ministeri medesimi possono, in via eccezionale, provvedere direttamente, secondo le rispettive competenze ».

Art. 5.

L'art. 112 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, così come modificato dal decreto ministeriale 18 giugno 1981 citato nelle premesse, è così modificato:

« Art. 112 - *Pubblicazione, entrata in vigore e modifiche.* — Entro il 31 agosto 1981 l'Ufficio italiano dei cambi emanerà le relative circolari di attuazione ed applicazione. Il presente decreto e le relative circolari di attuazione ed applicazione entreranno in

vigore il 21 settembre 1981. Alle modifiche del presente decreto che non riguardino gli articoli di cui all'elenco in calce all'allegato *B* (articoli del decreto che rientrano anche nella sfera delle competenze valutarie del Ministero del tesoro) si provvede con decreto del Ministro del commercio con l'estero. Parimenti si provvede con decreto del Ministro del commercio con l'estero alle modificazioni da apportare alle causali di cui all'allegato *A* al presente decreto, fatta eccezione per le causali 201, 203, 204, 205, 206*a*, 206*b*, 206*c*, 207, 213, 215 e 216, per la modifica delle quali si procede con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con quello del tesoro ».

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 19 gennaio 1982

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(360)

DECRETO 20 gennaio 1982.
Modificazioni al decreto ministeriale 12 marzo 1981 recante norme concernenti i regolamenti valutari e i rapporti finanziari con l'estero.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981, pubblicato nel supplemento ordinario (13) alla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1981, recante « Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero »;

Visto il decreto ministeriale 17 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 2 novembre 1981, concernente « Valore delle importazioni e delle esportazioni non soggette a formalità valutarie e denunce e benestare all'importazione e all'esportazione »;

Ritenuta la necessità di adeguare agli importi indicati nell'ultimo comma dell'art. 12 e nel primo comma dell'art. 14 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 agli importi indicati nell'art. 1 del decreto ministeriale 17 settembre 1981 che stabilisce il valore delle importazioni e delle esportazioni non soggette a formalità valutarie;

Decreta:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 12 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 è così modificato:

« In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, le riscossioni ed i pagamenti relativi alle operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*), possono essere eseguiti in via anticipata o posticipata, entro trecentosessanta giorni decorrenti dai termini iniziali indicati alle lettere stesse, quando il valore di tali operazioni non sia superiore a L. 5.000.000 ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 14 del decreto ministeria 12 marzo 1981 è così modificato:

« I regolamenti valutari in via anticipata di import zioni di merci e di prestazioni di servizi rese da "nc residenti" a "residenti" ed i regolamenti valutari r lativi ad acquisti di merci in transito con esborso cl precede l'introito, quando siano da effettuare attr verso i "conti valutari" ovvero mediante accredit mento nei "conti esteri" in lire di cui rispettivamen ai successivi titoli IV e VI, devono essere eseguiti, : d'importo superiore a L. 5.000.000, con disponibili derivanti da finanziamento in valuta concesso dal banche abilitate osservate le modalità stabilite nel circolari di attuazione e di applicazione del presen decreto ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzet Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigo il giorno successivo a quello della sua pubblicazion

Roma, addì 20 gennaio 1982

Il Ministro: CAPRIA

(361)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 gennaio 1982.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore tre mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1982, pubb cato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 9 gennaio 198 con il quale sono state fissate le modalità di emissio dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 31 mε zo 1982;

Decreta:

Per il giorno 29 gennaio 1982 è disposta l'emissio di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portato fino al limite massimo in valore nominale di lire 8.7. miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è st bilito in L. 95,45 per cento lire di valore nominale la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 46' dello stato di previsione della spesa del Ministero d tesoro dell'esercizio finanziario 1982.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei co fronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti credito speciale.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quel della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banc d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Serviz rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e nc oltre le ore 12 del giorno 25 gennaio 1982 con l'osserva za delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto mir steriale 7 gennaio 1982.

I buoni verranno emessi solamente per la serie Q (L. 1.000.000.000); le altre serie previste dal decreto ministeriale 7 gennaio 1982 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1982
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 157

(336)

DECRETO 20 gennaio 1982.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 9 gennaio 1982, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 31 marzo 1982;

Decreta:

Per il giorno 29 gennaio 1982 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 14.250 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 91,00 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1982.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 gennaio 1982 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 7 gennaio 1982.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1982
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 158

(337)

DECRETO 20 gennaio 1982.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 9 gennaio 1982, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 31 marzo 1982;

Decreta:

Per il giorno 29 gennaio 1982 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 83,35 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1983.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 gennaio 1982 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 7 gennaio 1982.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1982
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 159

(338)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 gennaio 1982.

Assoggettamento della S.p.a. Nuova G., in Roma, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la legge 13 agosto 1980, n. 445, concernente l'interpretazione autentica del decreto suddetto;

Visto il proprio decreto 19 settembre 1980, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 24 settembre 1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Genghini, con sede in Roma, è autorizzata per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Eugenio Plaja;

Visto il proprio decreto 8 maggio 1981, emesso di concerto con il Ministro del Tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 12 maggio 1981, con il quale è nominato commissario dell'impresa predetta il dott. Mario Piovano, in sostituzione del dott. Eugenio Plaja, dimissionario;

Vista la sentenza in data 26 novembre 1981, con cui il Tribunale di Roma ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Nuova G., con sede in Roma, via Pio IV, n. 6, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Residence Villa Pamphili e quindi con la S.p.a. Genghini, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Nuova G., quale società collegata con la S.p.a. Genghini, autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la S.p.a. Genghini;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Nuova G., con sede in Roma, via Pio IV, n. 6, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Genghini di Roma, secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Mario Piovano, nato a Roma il 25 ottobre 1937.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera; il Sole-24 Ore.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1982

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(340)

DECRETO 20 gennaio 1982.

Assoggettamento della S.p.a. Miami, in Roma, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la legge 13 agosto 1980, n. 445, concernente l'interpretazione autentica del decreto suddetto;

Visto il proprio decreto 19 settembre 1980, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 24 settembre 1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Genghini, con sede in Roma, è autorizzata per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Eugenio Plaja;

Visto il proprio decreto 8 maggio 1981, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 12 maggio 1981, con il quale è nominato commissario dell'impresa predetta il dott. Mario Piovano, in sostituzione del dott. Eugenio Plaja, dimissionario;

Vista la sentenza in data 26 novembre 1981, con cui il tribunale di Roma ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Miami, con sede in Roma, via Pio IV, n. 6, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Genghini, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 pel predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Miami, quale società collegata con la S.p.a. Genghini, autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la S.p.a. Genghini;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Miami, con sede in Roma, via Pio IV, n. 6, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Genghini di Roma, secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Mario Piovano, nato a Roma il 25 ottobre 1937.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera; il Sole-24 Ore.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1982

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(341)

DECRETO 20 gennaio 1982.
Nomina del commissario « ad acta » della S.r.l. Industria saccarifera Eraclea, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95;

Vista la legge 13 agosto 1980, n. 445, concernente l'interpretazione autentica del decreto suddetto;

Visti i propri decreti, emessi di concerto con il Ministro del tesoro in data 19 agosto 1981, con i quali la S.p.a. Zuccherifici meridionali e la S.r.l. Industria saccarifera Eraclea, con sede in Policoro, sono sottoposte all'amministrazione straordinaria, è disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due ed è nominato commissario il prof. Stefano Podestà;

Vista l'istanza 28 novembre 1981 con la quale il commissario chiede l'autorizzazione ad effettuare gli atti necessari per revocare il conferimento di azienda operato in data 27 maggio 1981 dalla S.p.a. Zuccherifici meridionali nella S.r.l. Industria saccarifera Eraclea;

Considerato che gli atti in questione concernono una transazione tra due società collegate a norma del primo comma dell'art. 3 della citata legge n. 95/1979, alle quali sono quindi preposti gli stessi organi procedurali, per cui è necessario nominare un commissario speciale della S.r.l. Industria saccarifera Eraclea, avente il compito di prestare adesione alla revoca e di rappresentare la suddetta società in tutti gli adempimenti relativi;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di sorveglianza di cui all'art. 1 della citata legge n. 95/1979;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Giuseppe Ranucci, nato a Roma il 1° dicembre 1939, è nominato commissario *ad acta* della S.r.l. Industria saccarifera Eraclea in amministrazione straordinaria, con il potere di prestare adesione alla revoca di cui alle premesse e rappresentare la suddetta società in tutti gli adempimenti relativi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1982

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(342)

DECRETO 20 gennaio 1982.
Assoggettamento della S.a.s. Metal Cans di Gaetano Trapani, in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la legge 13 agosto 1980, n. 445, concernente l'interpretazione autentica del decreto suddetto;

Vista la sentenza in data 22 dicembre 1981, con cui il Tribunale di Milano ha accertato lo stato di insolvenza della S.a.s. Metal Cans di Gaetano Trapani, con sede in Milano, via Turati n. 29, nonché il collegamento della stessa società con la S.a.s. Helène Curtis Cosmesis di Gaetano Trapani ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 6 agosto 1981, emesso di concerto con il Ministro del tesoro con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.a.s. Helène Curtis Cosmesis di Gaetano Trapani, con sede in Milano, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il prof. Stefano Podestà;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.a.s. Metal Cans di Gaetano Trapani, quale società collegata con la S.a.s. Helène Curtis Cosmesis di Gaetano Trapani, autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la S.a.s. Helène Curtis Cosmesis di Gaetano Trapani;

Decreta:

Art. 1.

La S.a.s. Metal Cans di Gaetano Trapani, con sede in Milano, via Turati n. 29, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.a.s. Helène Curtis Cosmesis di Gaetano Trapani di Milano, secondo le norme del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, nonché della legge 13 agosto 1980, n. 445.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario il prof. Stefano Podestà, nato a Chiavari il 1° agosto 1939.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera; il Sole-24 Ore.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1982

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(339)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 9 ottobre 1981, n. **867**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Divina Maternità della B.V. Maria, in Sonnino.

N. 867. Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Terracina-Latina-Priverno e Sezze 25 dicembre 1956, integrato con due dichiarazioni datate 16 giugno 1976 e 21 febbraio 1980, relativo all'erezione della parrocchia della Divina Maternità della B. V. Maria, in contrada Frasso del comune di Sonnino (Latina).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1982
Registro n. 1 *Interno, foglio n.* 225

DECRETO 9 ottobre 1981, n. **868**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dello spostamento della sede, da Pescara a Spoltore, della parrocchia di S. Camillo de Lellis confessore.

N. 868. Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Penne-Pescara 15 aprile 1980, relativo allo spostamento della sede della parrocchia di S. Camillo de Lellis confessore dal comune di Pescara a quello di Spoltore (Pescara).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1982
Registro n. 1 *Interno, foglio n.* 226

DECRETO 21 ottobre 1981, n. **869**.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare una eredità.

N. 869. Decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1981, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità, consistente in un appartamento sito in Milano, via Padova, 85, iscritto al nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 262787, foglio 235, mappale 86 sub 5, del valore dichiarato di L. 4.500.000 elevato dall'ufficio tecnico erariale di Milano a L. 7.000.000, disposta dalla sig.ra Ferrari Giovanna ved. Guercilena con testamento olografo 1° giugno 1973, pubblicato a rogito dott. Ulderico Brambilla, notaio in Milano, il 17 ottobre 1979, n. 2661/483 di repertorio, registrato a Milano il 25 ottobre 1979, al n. 26591 serie H.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1982
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 107

DECRETO 5 novembre 1981, n. **870**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria aiuto dei cristiani, in Arese.

N. 870. Decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Milano in data 20 giugno 1980, integrato con due dichiarazioni datate 23 giugno 1980, relativo alla erezione della parrocchia Maria aiuto dei cristiani, in Arese (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1982
Registro n. 1 *Interno, foglio n.* 227

DECRETO 5 novembre 1981, n. **871**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Cristoforo, in Tuoro sul Trasimeno, e di S. Giovanni Battista, in Cortona.

N. 871. Decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Cortona 26 dicembre 1978, integrato con dichiarazione 23 agosto 1979, relativo alla unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Cristoforo, in frazione Piazzano del comune di Tuoro sul Trasimeno (Perugia), e di S. Giovanni Battista, in frazione Montanare del comune di Cortona (Arezzo).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1982
Registro n. 1 *Interno, foglio n.* 228

DECRETO 5 novembre 1981, n. **872**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei SS. Giacomo e Giovanni, in Milano.

N. 872. Decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Milano 28 dicembre 1979, integrato con due dichiarazioni datate 14 e 15 aprile 1980, relativo alla erezione della parrocchia dei SS. Giacomo e Giovanni, in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1982
Registro n. 1 *Interno, foglio n.* 229

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 1/1982.
Ratifica di provvedimenti adottati dalla giunta

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive modificazioni;

Visti i provvedimenti adottati dalla giunta del C.I.P. in via di urgenza, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896, in data 30 dicembre 1980;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera

di notificare, agli effetti del citato art. 3 i seguenti provvedimenti adottati dalla giunta del C.I.P.:

provvedimento n. 47/1981: modificazioni in provvedimenti vigenti in materia di prezzi, di condizioni di fornitura dell'energia elettrica e di contributi di allacciamento;

provvedimento n. 48/1981: compiti e struttura della Cassa conguaglio zucchero;

provvedimento n. 49/1981: prezzo e condizioni di vendita delle barbabietole da zucchero di raccolto 1981;

provvedimento n. 50/1981: misure d'intervento della Cassa conguaglio zucchero per la campagna 1981-82.

Roma, addì 21 gennaio 1982

Il Ministro-Presidente delegato
MARCORA

(363)

Provvedimento n. 2/1982. Prezzi del cemento

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Vista la delibera C.I.P.E. del 26 luglio 1974;

Visto il provvedimento del C.I.P. n. 17 del 27 marzo 1981;

Considerati gli incrementi accertati nei costi operativi e totali per il settore del cemento;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347):

Delibera:

Con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabiliti, per tutto il territorio nazionale, i seguenti prezzi massimi dei cementi, per merce nuda e/o insaccata, resa franco stabilimento di produzione su mezzo di trasporto, con imballaggio fatturato al costo:

cemento normale «325»	L. 4.970	q.le
cemento ad alta resistenza «425»	» 6.060	»

I comitati provinciali dei prezzi provvederanno a fissare localmente i prezzi al consumo.

Roma, addì 21 gennaio 1982

Il Ministro-Presidente delegato
MARCORA

(364)

Provvedimento n. 3/1982. Prezzi dei concimi

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 16/1981 del 27 marzo 1981;

Considerati gli incrementi accertati per i costi operativi;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabiliti per tutto il territorio nazionale i nuovi prezzi massimi dei concimi.

Il prezzo di vendita «a destino» (in L/q.le, I.V.A. esclusa) si intende il prezzo della merce resa imballata in sacchi di plastica da 50 kg su mezzo di trasporto franco magazzino del rivenditore.

Per prezzo di vendita «al consumo» (in L/q.le, I.V.A. esclusa) si intende il prezzo della merce resa imballata in sacchi di plastica da 50 kg su mezzo di trasporto del consumatore, franco magazzino del rivenditore. Esso comprende tutti i compensi di distribuzione.

A) PREZZI BASE A DESTINO

I prezzi base a destino dei concimi azotati semplici sono riportati in tabella 1. Quelli dei concimi fosfatici semplici e dei concimi composti (esclusi i fosfati di ammonio) si ottengono adottando le quote unitarie moltiplicate per le unità fertilizzanti minime garantite e le altre quote aggiuntive riportate in tabelle 2 e 3.

TABELLA 1

Prezzo base a destino dei concimi azotati

Solfato ammonico 20-21 %	14.770	L/q.le
Nitrato ammonico 26-27 %	17.950	»
Nitrato di calcio 15-16 %	16.750	»
Urea 46 %	26.100	»

Per i concimi azotati a titolo diverso da quello riportato in tabella 1 i prezzi base a destino saranno quelli risultanti moltiplicando le unità minime garantite per ciascun concime, per il valore unitario delle unità fertilizzanti desumibile dalla tabella stessa.

TABELLA 2

Prezzo base a destino dei concimi fosfatici

Quote unitarie (L/unità P_2O_5 solubile):	
perfosfato (fino a 24 unità)	727
perfosfato (da 25 a 37 unità)	674
perfosfato (oltre 37 unità)	621
Quote aggiuntive (L/q.le):	
quota di granulazione	800
quota per merce resa insaccata partenza	850
quota per trasporto franco destino	variabile

Le quote per trasporto franco destino dei perfosfati vengono fissate dai comitati provinciali prezzi e debbono tener conto unicamente del costo di trasporto dai diversi stabilimenti di produzione al magazzino del distributore.

TABELLA 3

Prezzo base a destino dei concimi composti

Quote variabili (L/unità):	
azoto ammoniacale, nitrico, ureico (N)	646
anidride fosforica solubile (P_2O_5)	692
ossido di potassio (cloruro) (K_2O)	280
ossido di potassio (solfato) (K_2O)	455
Quote fisse (L/q.le):	
quota di granulazione (solo complessi)	800
quota per resa a destino di merce imballata in sacchi di plastica	2.350

Sono «composti» i concimi contenenti almeno due elementi fertilizzanti principali (azoto, fosforo, potassio); ai fini del prezzo si suddividono in:

concimi composti-complessi, costituiti da granuli aventi composizione similare;

concimi composti in miscela, costituiti da miscele di granuli di composizione diversa.

La quota aggiuntiva di granulazione non si applica per i concimi composti in miscela e per tutti gli altri concimi in polvere.

La quota unitaria per l'ossido di potassio (K_2O) da solfato può essere adottata solo se il contenuto in cloro (Cl) nel concime è inferiore al 2%.

I prezzi base a destino dei fosfati di ammonio, comprensivi delle quote aggiuntive, sono fissati in L. 516 per unità, da applicarsi alla somma delle unità di azoto e di anidride fosforica solubile contenute in ciascun prodotto.

Ai fini del prezzo si definiscono fosfati di ammonio i concimi composti NP con titolo di anidride fosforica solubile uguale o superiore a 38 unità o con rapporto P_2O_5/N non inferiore a 2,5.

B) SCALE PREZZI DEI CONCIMI

I prezzi di vendita «a destino» nei diversi mesi dell'anno per i concimi azotati e composti si determinano, tenendo conto del prezzo base a destino e delle variazioni riportate in tabella 4 per scaglioni di valore.

TABELLA 4

Scala mensile azotati e composti (L/q.le)

Prezzo base a destino mese acquisto	Fino a 15.000	Da 15.001 a 20.000	Da 20.001 a 25.000	Da 25.001 a 30.000	Oltre 30.000
Giugno-luglio . . .	—820	—1.160	—1.500	—1.820	—2.160
Agosto . . .	—615	— 870	—1.125	—1.365	—1.620
Settembre . . .	—410	— 580	— 750	— 910	—1.080
Ottobre	—205	— 290	— 375	— 455	— 540
Novembre dicembre (prezzo base)					
Gennaio	+205	+ 290	+ 375	+ 455	+ 540
Febbraio	+410	+ 580	+ 750	+ 910	+1.080
Marzo	+615	+ 870	+1.125	+1.365	+1.620
Aprile-maggio . . .	+820	+1.160	+1.500	+1.820	+2.160

C) PREZZI AL CONSUMO

I prezzi al consumo dei concimi azotati, fosfatici e composti si determinano aggiungendo ai prezzi a destino, per i singoli mesi, i compensi di distribuzione determinati con riferimento al prezzo base e riportati in tabella 5.

TABELLA 5

Compensi di distribuzione (in L/q.le)

Prezzo base a destino L/q.le	Fino a 15.000	Da 15.001 a 20.000	Da 20.001 a 25.000	Da 25.001 a 30.000	Oltre 30.000
Compenso al grossista	320	360	400	430	460
Compenso al dettagliante (compreso cali e sfridi) . .	600	700	800	900	1000
	920	1060	1200	1330	1460

Il compenso per facchinaggio e magazzinaggio è fissato in L/q.le 1.200 per l'area nord; in L/q.le 1.000 per l'area centro; in L/q.le 900 per l'area sud e isole.

Area nord: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna.

Area centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio.

Area sud e isole: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

Nessuna maggiorazione è ammessa per diramazioni e smistamenti fra magazzini dei distributori, o a qualsiasi altro titolo. Non va applicato il compenso per facchinaggi e magazzinaggi nel caso di merce consegnata al consumatore direttamente da stabilimento e/o deposito del produttore.

Il compenso di distribuzione previsto per il grossista potrà essere aggiunto in fattura dal produttore nella vendita a distributori che nell'intera campagna agraria (1° luglio-30 giugno successivo) ritirino meno di 20.000 q.li di concimi per ciascun comparto (azotati semplici, fosfatici, composti) cumulativamente da qualsiasi produttore.

D) CONCIMI MISTI ORGANICI

Agli effetti del prezzo si intendono «misti organici» i fertilizzanti costituiti da sostanza organica naturale di origine animale e/o vegetale e da uno o più elementi fertilizzanti minerali (N, P, K) nelle loro varie forme.

Chiunque intenda immettere sul mercato un concime misto organico è tenuto a darne preventiva comunicazione alla Segreteria del C.I.P. ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale produzione agricola - Servizio fertilizzanti, dichiarando la denominazione del concime, la sua composizione quali-quantitativa ed il relativo prezzo di vendita, franco fabbrica, documentato.

Per la determinazione del prezzo delle unità fertilizzanti inorganiche che concorrono al processo produttivo dei concimi «misto-organici», non si applicano le «quote aggiuntive» della tabella 2, le «quote fisse» della tabella 3, la tabella 4 (scala prezzi) e la tabella 5 (compensi di distribuzione), tutte previste invece unicamente per i concimi semplici e per i concimi composti.

L'interessato è tenuto contemporaneamente a depositare presso la segreteria del C.I.P. ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale produzione agricola - Servizio fertilizzanti, un certificato di analisi rilasciato da un laboratorio chimico di Stato o di istituto universitario dal quale risultino, le quantità e forma degli elementi chimici fertilizzanti (N, P, K), la natura e quantità della o delle sostanze organiche naturali presenti, nonché una documentazione tecnico-scientifica, elemento base di giudizio sulla validità agronomica, che illustri il procedimento di preparazione e applicazioni agronomiche del prodotto stesso.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione, la segreteria del C.I.P., notifica, sentito per la parte di competenza il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la congruità o meno del prezzo dichiarato. Restano valide le precedenti norme sulla decorrenza dei termini.

E) CONCIMI COMPOSTI CONTENENTI AZOTO ORGANICO DI SINTESI A CESSIONE CONTROLLATA

Per i concimi composti contenenti azoto organico di sintesi a cessione controllata, in misura non inferiore alle 5 unità fertilizzanti, il prezzo franco fabbrica e al consumo verrà determinato con la procedura prevista al paragrafo precedente per i concimi misti organici, con l'avvertenza che il certificato di analisi dovrà essere completato dall'indice di attività dell'azoto a cessione controllata.

Per i prodotti con titolo di azoto a cessione controllata inferiore alle 5 unità si applica la tabella dei composti o complessi.

Ogni modifica dei prezzi dei concimi misti organici e dei concimi composti contenenti azoto organico di sintesi a cessione controllata, determinati in applicazione del presente provvedimento è subordinata all'espletamento, dei termini previsti, delle procedure di notifica dei nuovi prezzi e di documentazione dei relativi costi.

Per i concimi ai punti *D*) ed *E*) la segreteria del C.I.P., comunicherà ai comitati provinciali dei prezzi, il prezzo franco fabbrica ritenuto congruo per la determinazione dei prezzi al consumo che dovranno fermarsi con le stesse modalità previste per il perfosfato minerale.

F) DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Non è concessa alcuna maggiorazione per l'aggiunta di elementi fertilizzanti diversi da quelli previsti dal presente provvedimento, salvo apposita decisione del Comitato interministeriale dei prezzi.

I comitati provinciali dei prezzi pubblicheranno i listini dei prezzi al consumo per i concimi fosfatici e misti impiegati nella provincia, anche su richiesta degli interessati.

E' fatto obbligo ai venditori di esporre nei locali di vendita, in modo ben visibile al pubblico e con caratteri facilmente leggibili, i prezzi massimi al consumo dei concimi da essi venduti, validi nei diversi mesi dell'anno.

I rivenditori sono obbligati ad attenersi immediatamente alle norme sopra riportate per la formazione dei prezzi di vendita al consumo.

I comitati provinciali dei prezzi sono pregati di comunicare entro il 1° marzo 1982 i prezzi localmente stabiliti.

Roma, addì 21 gennaio 1982

Il Ministro-Presidente delegato:
MARCORA

(365)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione sulla dispensa dalla legalizzazione per taluni atti e documenti, firmata ad Atene il 15 settembre 1977.

Il 9 dicembre 1981, in base ad autorizzazione disposta con legge 25 maggio 1981, n. 386, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 24 luglio 1981, si è provveduto a depositare, presso il Consiglio federale svizzero, conformemente all'art. 6, lo strumento di ratifica della convenzione sulla dispensa dalla legalizzazione per taluni atti e documenti, firmata ad Atene il 15 settembre 1977.

Conformemente all'art. 7, la convenzione entrerà in vigore per l'Italia il 1° marzo 1982.

(287)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato agli esportatori di quaglie morte da allevamento

In base ad un accordo stipulato con il Governo francese e che, tra l'altro, prevede l'obbligo di pubblicità nella *Gazzetta Ufficiale* delle clausole convenute, si comunica che le esportazioni di quaglie morte da allevamento verso la Francia, finora possibili solo nel periodo di apertura della caccia in quel Paese, saranno da quest'anno possibili senza limitazione di periodo purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a) gli allevamenti di provenienza delle quaglie siano registrati ed immatricolati in apposito elenco regionale secondo modalità indicate dal competente assessorato che fisserà pure i criteri di vigilanza sui suddetti allevamenti;

b) i macelli di provenienza delle quaglie devono essere conformi alla legislazione nazionale e comunitaria e rispettare altresì taluni requisiti, previsti dalla legislazione francese, di cui si darà notizia tramite i competenti assessorati regionali;

c) ciascuna quaglia esportata verso la Francia deve recare sulla zampa o sull'ala una fascetta metallica ben aggraffata su cui sia impresso il numero di immatricolazione dell'allevamento di cui al punto *a*).

Le Regioni, cui sarà inviata una circolare sulle modalità applicative dei punti *a*) e *b*) del presente comunicato, dovranno far pervenire al Ministero del commercio estero - Direzione generale accordi commerciali - Divisione II, gli elenchi di cui ai punti sopracitati.

(366)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gioielleria Italia, con sede e stabilimento in Oleggio Castello (Novara), è prolungata al 6 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.n.c. Ancor, con sede in Barra (Napoli), è prolungata al 3 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnomeccanica di Rovereto (Trento), è prolungata al 12 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fulgor Italia ora S.p.a. Fulgorcavi Italia, stabilimento di Scafati (Salerno), è prolungata al 29 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fulgor Italia ora S.p.a. Fulgorcavi Italia, stabilimento di Scafati (Salerno), è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Rondo, con sede a Milano e stabilimento a Vigevano, è prolungata all'11 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cane Profilati, con stabilimento in Cellole (Caserta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 maggio 1981 all'8 novembre 1981. Si applicano ai lavo-

ratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società italiana vetro di San Salvo (Chieti), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 settembre 1981 al 21 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessuflex, con sede in Vicenza e stabilimenti in Vicenza e Recoaro, è prolungata al 3 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intarsitalia, con sede in Sorrento ed unità produttiva in Meta, Sorrento e Piano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 giugno 1981 al 13 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Visea di Frosinone, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 marzo 1981 al 20 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Strambino, stabilimento di Strambino (Torino), è prolungata al 24 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnomasio italiano Brown Boveri, con sede in Vittuone (Milano) e stabilimento in Vittuone (Milano), è prolungata al 12 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Multedo in liquidazione, con sede e stabilimento in Genova, e prolungata al 3 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Addafilo, con sede e stabilimento in Capriate S. Gervaso (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 agosto 1981 al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Club 3 di Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° maggio 1981 al 1° novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifattura tintoria di Massazza (MTT), con sede in Massazza (Vercelli) ora Manifattura tintoria trasformazione (MTT), è prolungata al 18 maggio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim, con sede in Roma e miniera a Gorno (Bergamo), è prolungata all'11 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Continer, con stabilimento in Nola (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° agosto 1981 al 31 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Faital S.p.a., con sede in S. Donato Milanese (Milano) e stabilimenti in S. Donato Milanese (Milano) e Chieve (Cremona), è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Dansi, con sede e stabilimento in Varese, è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(276)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « Consorzio produttori latte », in Sulmona

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1981 i poteri conferiti al sig. Giacomo De Deo, commissario governativo della società cooperativa « Consorzio produttori latte », in Sulmona (L'Aquila), sono stati prorogati fino al 15 giugno 1982.

(203)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 11

Corso dei cambi del 18 gennaio 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	1235,550	1235,550	1235,50	1235,550	—	—	1235,450	1235,550	1235,550	1235,55
Dollaro canadese . . .	1032,900	1032,900	1033,50	1032,900	—	—	1032,700	1032,900	1032,900	1032,90
Marco germanico . . .	535,670	535,670	535,65	535,670	—	—	535,570	535,670	535,670	535,70
Fiorino olandese	489,140	489,140	489,30	489,140	—	—	489,250	489,140	489,140	489,15
Franco belga . .	31,415	31,415	31,42	31,415	—	—	31,410	31,415	31,415	31,40
Franco francese . . .	210,470	210,470	210,80	210,470	—	—	210,560	210,470	210,470	210,50
Lira sterlina	2308,300	2308,300	2310,50	2308,300	—	—	2308,500	2308,300	2308,300	2308,30
Lira irlandese . .	1891,500	1891,500	1893 —	1891,500	—	—	1890 —	1891,500	1891,500	—
Corona danese	163,920	163,920	164,10	163,920	—	—	163,900	163,920	163,920	163,95
Corona norvegese . . .	210,450	210,450	210,50	210,450	—	—	210,400	210,450	210,450	210,45
Corona svedese	218,850	218,850	218,30	218,850	—	—	218,850	218,850	218,850	218,85
Franco svizzero	665,350	665,350	665,90	665,350	—	—	665,510	665,350	665,350	665,35
Scellino austriaco . .	76,390	76,390	76,47	76,390	—	—	76,400	76,390	76,390	76,40
Escudo portoghese . .	18,450	18,450	18,50	18,450	—	—	18,500	18,450	18,450	18,45
Peseta spagnola . .	12,456	12,456	12,46	12,456	—	—	12,459	12,456	12,456	12,45
Yen giapponese . .	5,487	5,487	5,50	5,487	—	—	5,484	5,487	5,487	5,48
E.C.U.	1308,070	1308,070	—	1308,070	—	—	1308,070	1308,070	1308,070	—

Media dei titoli del 18 gennaio 1982

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	31,325
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . . .	91,875
» 5,50 % » » 1968-83 . . .	86,250
» 5,50 % » » 1969-84 . . .	82,275
» 6 % » » 1970-85 . . .	76,025
» 6 % » » 1971-86 . . .	70,725
» 6 % » » 1972-87 . . .	67,250
» 9 % » » 1975-90 . . .	73,900
» 9 % » » 1976-91 . . .	68,225
» 10 % » » 1977-92 . . .	76,200
» 12 % (Beni Esteri 1980)	61,750
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . . .	72,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	87,550
» » » Ind. 1- 3-1980/82 . .	99,500
» » » » 1- 5-1979/82 . .	99,425
» » » » 1- 5-1980/82 . .	99,300
» » » » 1- 6-1980/82 . .	99,275
» » » » 1- 7-1979/82 .	99,450
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1980/82 . .	99,550
» » » » 1- 8-1980/82 .	99,425
» » » » 1-10-1979/82 . .	99,300
» » » » 1-10-1980/82 . .	99,275
» » » » 1-12-1980/82 .	99,050
» » » » 1- 1-1980/83 . .	99,725
» » » » 1-10-1980/83 . .	98,975
» » » » 1- 3-1981/84 . .	98,200
» » » » 1- 4-1981/84 . .	98,700
» » » » 1- 6-1981/84 . .	98,625
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	97,050
» » Pol. 12 % 1- 4-1982	98,300
» » » 15 % 1- 1-1983	96,100
» » » 18 % 1- 7-1983	99,225
» » » 12 % 1-10-1983	87,550
» » » 12 % 1- 1-1984	86,175
» » » 12 % 1- 4-1984	85,400
» » » 12 % 1-10-1984	83,725
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 gennaio 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1235,500
Dollaro canadese	1032,800
Marco germanico	535,620
Fiorino olandese	489,195
Franco belga	31,412
Franco francese	210,515
Lira sterlina	2308,400
Lira irlandese	1890,750
Corona danese	163,910
Corona norvegese	210,425
Corona svedese	218,850
Franco svizzero	665,430
Scellino austriaco	76,395
Escudo portoghese	18,475
Peseta spagnola	12,457
Yen giapponese	5,485
E.C.U.	1308,070

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato « Tarzol p.b. 20 » dell'impresa Fisons

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1981 è revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato « Tarzol p.b. 20 » concessa all'impresa Fisons S.r.l., in Roma, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(192)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Grosseto

Con decreto 20 ottobre 1981, n. 8751, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, di un tratto di terreno di mq 271.410 sito in comune di Grosseto riportato al catasto del comune stesso ai fogli 58, mappali 2 e 60 e 60 mappali 6, 265 e 266 non più utilizzabili ai fini della bonifica.

(187)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Battipaglia

Con decreto n. 81081 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno di mq 6922 sito in comune di Battipaglia (Salerno), riportato al catasto del comune stesso ai fogli 11 e 15 mappali 122 e 123, 414, 416, 426 non più utilizzabili ai fini della bonifica.

(188)

REGIONE LOMBARDIA

Varianti al programma di fabbricazione dei comuni di Caravaggio, Magenta e Mantova

Con decreti del presidente della giunta regionale, emanati nelle date appresso indicate, resi esecutivi ai sensi di legge, sono state approvate varianti al programma di fabbricazione, di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, quinto comma, dei comuni a fianco degli stessi decreti indicati. Copia di tali decreti, con gli atti allegati, sarà depositata nelle segreterie dei comuni interessati, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

decreto 3 novembre 1981, n. 965: comune di Caravaggio (Bergamo);

decreto 18 novembre 1981, n. 971/Urb: comune di Magenta (Milano);

decreto 18 novembre 1981, n 972/Urb: comune di Mantova.

(293)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo, relativo al mese di dicembre 1981, per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di dicembre 1981 rispetto a dicembre 1980 risulta pari a più 17,9 (diciassettevirgolanove).

(343)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di tecnico laureato e tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Genova

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato.

Facoltà di architettura:

istituto di storia dell'architettura posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in Architettura.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, via Balbi, 5, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di architettura:

istituto di rappresentazione architettonica (per le esigenze della cattedra di Disegno e rilievo) . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, via Balbi, 5, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

(289)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Scuola di ingegneria aerospaziale:

cattedra di propulsione aerospaziale posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove di esame di svolgeranno presso la cattedra di propulsione aerospaziale — Scuola di ingegneria aerospaziale — alle ore 9 del centodiciottesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(288)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi, per titoli, per la nomina dei segretari generali di classe 1ª/A e 1ª/B

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che si sono rese vacanti le segreterie generali delle province di Macerata e Perugia della classe 1ª/*B*, nonché quelle dei comuni di Torino della classe 1ª/*A* e di Rieti, Marsala e Casoria della classe 1ª/*B;*

Considerata, pertanto, la necessità di indire i concorsi per la nomina dei segretari titolari;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per la nomina dei titolari delle segretarie generali delle province di Macerata e Perugia della classe 1ª/*B*, nonché dei comuni di Torino della classe 1ª/*A* e di Rieti, Marsala e Casoria della classe 1ª/*B*.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere i segretari comunali generali di 1ª e 2ª classe, i segretari provinciali e i vice segretari dei comuni e delle province in possesso dei requisiti di cui agli articoli 11, 12 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Art. 3.

Per partecipare ai predetti concorsi i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, non oltre il 10 marzo 1982 distinte domande corredate dalla ricevuta di versamento, a mezzo vaglia postale, della tassa di concorso di L. 5.000 (cinquemila) a favore dell'amministrazione comunale o provinciale interessata, con l'indicazione della causale del versamento.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite per raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Ai sensi della nota marginale dell'art. 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le domande dei candidati segretari comunali e provinciali sono esenti da bollo.

Le domande dei vice segretari vanno invece redatte in competente carta da bollo.

Sono in ogni caso soggetti a bollo tutti i documenti prodotti a corredo della domanda.

Art. 5.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio e le eventuali pubblicazioni che ritengono di produrre nel proprio interesse, allegando una distinta dei titoli stessi in duplice copia.

I candidati vice segretari comunali o provinciali devono produrre inoltre:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della giunta provinciale dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di vice segretario;

2) copia del regolamento organico con la relativa pianta;

3) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di uno dei diplomi di laurea indicati dall'art. 1, quarto comma, n. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e di qualunque altro diploma di laurea dichiarato per legge equipollente.

La firma in calce alla domanda dei candidati vice segretari deve essere autenticata da notaio, segretario comunale o altro pubblico ufficiale fra quelli indicati dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 6.

I candidati che abbiano partecipato ai concorsi per la nomina a segretario generale della classe 1ª/*A* e 1ª/*B*, a segretario generale di 2ª classe, nonché ai concorsi per trasferimento a sedi della classe 2ª indetti in precedenza, potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo all'istanza alla quale erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Non saranno presi in considerazione eventuali riferimenti a documenti allegati ad istanze per la partecipazione ai concorsi indetti da questa o da altra amministrazione che non siano quelli espressamente indicati nel precedente comma.

Roma, addì 20 gennaio 1982

p. *Il Ministro*: Corder

(344)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 20 del 21 gennaio 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Regione Lombardia - Ente responsabile comunità montana - Unità socio sanitaria locale n. 17, in Bellano: concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di tecnico di laboratorio di analisi e puericultrice.

Regione Calabria - Assessorato igiene e sanità - Unità sanitaria locale n. 29, in Villa S. Giovanni: concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di operaia specializzata-stiratrice, operaia specializzata-sarta e operaia specializzata-guardarobiera.

Regione Calabria - Unità sanitaria locale n. 17, in Lamezia Terme: concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di operaio tecnico idraulico, operaio tecnico tubista e operaio tecnico elettricista.

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100820220)